

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. DI MARTINO FRANCESCO PAOLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. A) PARAGRAFO VI N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. ED ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 535/1561PF09-10/SP/BLP DEL 21.7.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Di Martino Francesco Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Roberto Caponigro, Prof., Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL F.C. CANAVESE AVVERSO LE SANZIONI:
- **SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE AL CALC. BORETTAZ FABIO;**
- **SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALC. GEOGRAFO ALESSANDRO, SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” CANAVESE/MILAN DEL 25.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/TB del 29.9.2010)

La C.G.F., separato preliminarmente in due distinti appelli, il ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese di San Giusto Canavese (Torino) li respinge.
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/NOCERINA DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno) riduce la sanzione dell’ammenda a €5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BREMEC SUAREZ NICOLAS SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/CAVESE DELL’11.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 22 ottobre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete